



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

**ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ULTRATTIVITÀ DEL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE
REGIONE SARDEGNA SOTTOSCRITTO IL 28 OTTOBRE 2011, NELLE MORE
DELLA NUOVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

**Il giorno 29 luglio 2013, in Cagliari, presso l'Assessorato degli affari generali,
personale e riforma della Regione, si sono riuniti in sede di contrattazione
integrativa, ai sensi dell'art. 12 del contratto collettivo regionale di lavoro
vigente, la delegazione trattante dell'Amministrazione regionale rappresentata
da:**

- Direttore Generale dell'Organizzazione e del personale
Dott.ssa Gesuina Tomainu _____
- Direttore Generale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Dott. Franco Sardi _____
- Direttore Generale della Ragioneria generale
Dott.ssa Marcella Marchioni _____

**ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto
collettivo regionale di lavoro:**

- C.G.I.L. – F.P. _____
- C.I.S.L. – F.P. _____
- U.I.L. – F.P.L. _____
- -F.E.D.R.O. _____
- S.A.DI.R.S. U.G.L. _____
- FENDRES SAFOR CONFSAL _____
- S.A.F. _____
- RSU _____
- _____
- _____
- _____



Vista la decisione dell'Ufficio del controllo interno di gestione, nota prot. n. 601 del 23 luglio 2013, le parti, come sopra rappresentate, sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale concernente l' *“Accordo per il riconoscimento dell'ultrattività del contratto collettivo integrativo per l'Amministrazione Regione Sardegna sottoscritto il 28 ottobre 2011, nelle more della nuova contrattazione collettiva”*.

premessi che

- il 10 novembre 2009 è stato definitivamente sottoscritto l'Accordo sulle progressioni professionali all'interno delle categorie o aree (da ora in avanti "Accordo");
- il 28 ottobre 2011 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo di lavoro per le progressioni professionali di tutti i dipendenti, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione regionale;
- il suddetto contratto integrativo – attuativo “per gli anni 2007 e seguenti” delle disposizioni in materia di progressioni professionali contenute nell'Accordo – è stato sottoscritto con l'obiettivo di definire situazioni pregresse e con l'intento di demandare alla successiva contrattazione collettiva l'individuazione di modalità e criteri di progressione professionale, da attuarsi a regime, maggiormente rispondenti alle finalità proprie dell'istituto;
- il comma 3 dell'art. 3 del suddetto contratto integrativo stabilisce che l'Amministrazione indica la selezione per coloro che posseggono due anni di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31 dicembre 2009 e predisponga una sola graduatoria che tenga conto dei contingenti annuali per singolo livello economico con le rispettive decorrenze giuridiche ed economiche;
- il comma 7 dell'art. 3 del suddetto contratto integrativo prevede che le progressioni professionali decorrenti dal 1 gennaio 2011 avranno effetto esclusivamente giuridico ai sensi dell'art. 9 comma 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 come convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122;
- per le annualità successive al quadriennio 2007/2010 già nel contratto integrativo del 28 ottobre 2011 si era inteso consentire l'effettuazione della progressione professionale per il personale rimasto escluso dalla precedente progressione;
- il predetto D.L. 78/2010 ha inoltre previsto, per tutte le pubbliche amministrazioni, il blocco della contrattazione collettiva del triennio 2010 – 2012 e ciò non ha consentito di raggiungere gli obiettivi della contrattazione collettiva sopra evidenziati;



rilevato che

- sono tuttora in vigore le disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale e che, pertanto, la riapertura della contrattazione collettiva regionale - che potrà intervenire per i soli fini giuridici non essendo disponibili ulteriori risorse economiche e rimanendo vigenti i limiti di incremento di spesa posti con il citato D.L. n. 78/2010 - non potrà consentire la definizione delle situazioni pregresse;
- gli obiettivi per l'anno 2011 e seguenti riportati in premessa possono essere raggiunti sulla base delle risorse contrattuali quantificate ai sensi dell'art. 102 ter del CCRL, da utilizzarsi quale parametro applicativo, non potendo essere distribuite in quanto, come detto, per gli anni in questione le progressioni professionali possono essere disposte solo a fini giuridici;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Contratto collettivo regionale di lavoro le disposizioni contrattuali, nelle quali devono intendersi ricomprese le norme del contratto collettivo integrativo, restano in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto regionale

le parti come sopra indicate

riconoscono concordemente che per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità riportate in premessa i criteri previsti dal comma 3 dell'art. 3 del contratto collettivo integrativo di lavoro sottoscritto il 28 ottobre 2011 devono estendersi anche agli anni 2011, 2012 e 2013; pertanto la procedura delle progressioni professionali, già attivata per gli anni 2007/2010, prosegue al fine di consentire per il triennio 2011/2013 l'inserimento nelle graduatorie ivi previste del personale che abbia maturato almeno due anni di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31 dicembre del 2012 e che nel quadriennio 2007/2010 non abbia effettuato progressioni professionali nell'ambito della attuale categoria di appartenenza.

I contingenti relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 sono individuati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Accordo, in base alle risorse a regime contrattualmente previste per ciascuna annualità.

Ai sensi dell'art. 9, comma 21 del D.L. n. 78/2010, le progressioni professionali decorrenti dal 1 gennaio 2011 e successive annualità avranno effetti esclusivamente giuridici.

A far data dalla decorrenza giuridica il periodo viene riconosciuto come servizio effettivo nel livello, anche ai fini dei futuri accordi attuativi relativi alle progressioni professionali all'interno della categoria.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

RSU

SAF

CONF

SAFOR

CONF

SAF

CONF

UGL

SAF

RSU

FEDRO

UIL

UIL

UIL

CISL

CISL

CGIL

CGIL

CGIL

DELEG. AMMINISTR.

DELEG. AMMINISTR.

Al fine delle progressioni giuridiche, per il personale dipendente ex SRA interessato dai procedimenti di mobilità verticale per il transito dalla categoria B alla categoria C, la decorrenza dell'anzianità giuridica ed economica nel livello C1 si intende a far data dal 24/12/2008.

Firmato da:

- Delegazione trattante dell'Amministrazione regionale
- C.I.S.L. – F.P.
- U.I.L. – F.P.L.
- F.E.D.R.O.
- S.A.DI.R.S. U.G.L.
- S.A.F.
- RSU